



1983

(in vigore dal 1° settembre 1983)

A.G.E.R. Borsa Merci Bologna

ASSOCIAZIONE GRANARIA EMILIANA ROMAGNOLA

CONTRATTO ITALIANO

PER PANNELLI, FARINE D'ESTRAZIONE DI SEMI E FRUTTI OLEOSI
ED ALTRI MANGIMI SEMPLICI DI ORIGINE VEGETALE
DI PRODUZIONE NAZIONALE

«Rinfusa - Franco camion e/o altro veicolo»

Contratto N. **136**

Atto confirmatario redatto a il

Venditore:

Compratore :

Mediatore:

a tutte le condizioni generali elencate oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse, secondo gli Usi commerciali della Piazza di Bologna e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, oggi vigenti.

Merce:

Qualità: a) secondo «denominazione e/o base contenuto analitico»

b) secondo «campione reale» - a mani:

c) secondo «campione tipo» - a mani:

Condizionamento: merce sana, leale e mercantile.

Caratteristiche - sul tal quale - : Umidità %
Proteine %
Fibra %
Grassi %

Quantità:
(2% più o meno da esercitare quota per quota, in facoltà del venditore quando l'indicazione della quantità non sia seguita dalla specificazione «tassativa» od equivalente. Per quota s'intende la quantità che deve essere eseguita in ogni singolo periodo in cui è suddiviso il contratto).

Epoca di esecuzione:

Merce resa franco:

Ricevimento in peso e qualità a:

Prezzo: Lit.

Pagamento:

Imballo:

Mediazione:

Condizioni particolari:

.....

TOLLERANZE ED ABBUONI

a) Farine d'estrazione di soia normale

- UMIDITÀ - Il contenuto di umidità è fissato al 12,50%. Dal 12,50% al 14% è riconosciuto un abbuono dell'1% per ogni punto (frazioni in proporzione). In caso di contenuto di umidità superiore al 14%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

- PROTEINE - Il contenuto di proteina è fissato al 43,75% sul tal quale. Dal 43,75% al 40% è riconosciuto un abbuono dell'1% per ogni punto (frazioni in proporzione).

In caso di contenuto proteico inferiore al 40%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto oppure, a sua scelta, avrà diritto ad un abbuono del 2% per ogni punto o frazioni, per la parte inferiore al minimo del 40%.

- FIBRA GREZZA - Il contenuto di fibra grezza è fissato al 7,50% sul tal quale. Dal 7,50% all'8,50% è riconosciuto un abbuono dell'1% (frazioni in proporzione).

Dall'8,50% al 9,50% è riconosciuto un abbuono del 2% (frazioni in proporzione).

In caso di contenuto di fibra grezza superiore al 9,50%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto oppure, a sua scelta, avrà diritto ad un abbuono del 3% per ogni punto o frazioni, per la parte superiore al massimo del 9,50%.

- ATTIVITÀ UREASICA - L'attività ureasica, da determinarsi attraverso il Metodo ufficiale CEE, dev'essere contenuta entro il limite massimo dello 0,23. In caso di eccedenza, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.

b) Farine d'estrazione di soia proteica

- UMIDITÀ - Il contenuto di umidità è fissato al 12,50%. Dal 12,50% al 14% è riconosciuto un abbuono dell'1% per ogni punto (frazioni in proporzione). In caso di contenuto di umidità superiore al 14%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.

- PROTEINE - Il contenuto di proteine è fissato al 48% sul tal quale. Dal 48% al 45% è riconosciuto un abbuono dell'1% per ogni punto (frazioni in proporzione).

In caso di contenuto proteico inferiore al 45%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto oppure, a sua scelta, avrà diritto ad un abbuono del 2% per ogni punto o frazioni, per la parte inferiore al minimo del 45%.

- FIBRA GREZZA - Il contenuto di fibra grezza è fissato al 3,75% sul tal quale. Dal 3,75% al 4,75% è riconosciuto un abbuono dell'1% (frazioni in proporzione).

Dal 4,75% al 5,25% è riconosciuto un abbuono del 2% (frazioni in proporzione).

In caso di contenuto di fibra grezza superiore al 5,25%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto oppure, a sua scelta, avrà diritto ad un abbuono del 3% per ogni punto o frazioni, per la parte superiore al massimo del 5,25%.

- ATTIVITÀ UREASICA - L'attività ureasica, da determinarsi attraverso il Metodo ufficiale C.E.E., dev'essere contenuta entro il limite massimo dello 0,23. In caso di eccedenza, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.

c) Panelli ed altre farine d'estrazione

- UMIDITÀ - E' tollerata l'eccedenza di 2 punti sul tasso convenuto con abbuono dell'1% per ogni punto (frazioni in proporzione).

Oltre tale limite, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

- PROTEINE - E' tollerata la deficienza fino al 10% del tasso convenuto, con abbuono dell'1% per ogni punto (frazioni in proporzione).

Oltre tale limite, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

- LIPIDI - Limitatamente ai panelli in genere, è tollerata la deficienza di 3 punti rispetto al tasso convenuto, con abbuono dell'1% per ogni punto (frazioni in proporzione).

Oltre tale limite, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

- SILICE (sabbia) - Limitatamente alla farina d'estrazione di Sesamo, è tollerato un contenuto di silice (sabbia) sino al 5%. Oltre tale limite, si applicano i seguenti abbuoni:

- dal 5,01% al 7,50% abbuono dell'1% per ogni punto (frazioni in proporzione);

- dal 7,51% al 10,00% abbuono del 2% per ogni punto (frazioni in proporzione).

Oltre tale limite, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

- AFLATOSSINA - Limitatamente alla farina d'estrazione di arachide, è tollerato un contenuto dello 0,05 mg/kg.

Oltre tale limite, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

Tutti gli abbuoni di cui alle lettere precedenti, sono sempre a favore del compratore, tranne patto contrario, e devono calcolarsi sul prezzo di contratto.

IMBALLO-CONFEZIONAMENTO

La merce s'intende contrattata alla rinfusa; se è contratta in sacchi, si intendono sacchi di carta del fornitore lordo per netto a tutti gli effetti.

RISCHI DI VIAGGIO

Se il trasporto viene effettuato con mezzi diversi dalla ferrovia, i relativi rischi di viaggio s'intendono a carico del contraente che ne ha assunto l'onere e/o che per obbligo di contratto abbia provveduto al trasporto stesso.

La merce spedita per ferrovia, salvo pattuizione contraria, viaggia per conto rischio e pericolo del compratore, anche se venduta alla condizione di franco stazione arrivo.

Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali l'azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del compratore anche quelli dipendenti da forza maggiore). Il compratore è tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o telex al venditore i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili all'effettuato trasporto comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta dal vettore e/o da Pubblico Ufficiale.

Qualora il venditore, senza precedente accordo con il compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla quantità da caricare, le maggiori spese saranno a carico del venditore stesso.

E' considerato calo naturale di trasporto, e quindi tollerato, una carenza di peso nei limiti dello 0,20%.

MANCANZA DI MEZZI DI TRASPORTO

Nelle vendite franco arrivo, il venditore, in caso di comprovata mancanza di mezzi di trasporto, deve darne immediata comunicazione al compratore a mezzo telex o telegramma. Su richiesta del compratore, fatta sempre a mezzo telex o telegramma, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di impedimento, il venditore deve, inoltre, mettere a disposizione del compratore la merce nel luogo dove si trova con contestuale deduzione delle spese normali di trasporto: la merce deve in questo caso essere ritirata dal compratore entro 10 (dieci) giorni dalla messa a disposizione.

Se il ritiro non avviene in detto termine, il contratto è risolto senza diritto al risarcimento per nessuna delle parti, qualora il mancato ritiro da parte del compratore sia, a sua volta, dovuto a causa di forza maggiore.

Nelle vendite franco partenza, il compratore, in caso di comprovata mancanza di mezzi di trasporto deve darne immediata comunicazione al venditore a mezzo telex o telegramma. Il venditore può, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di impedimento, sostituirsi al compratore nella consegna con mezzi propri o da lui procurati, contro il rimborso delle spese correnti di trasporto.